

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NEL PIANO LOCALE
UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO QUARTU-PARTEOLLA
(ex art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000)**

La Città Metropolitana di Cagliari
La Provincia del Sud Sardegna
L'ATS Sardegna – Distretto 3 Quartu
Il Comune di Burcei
Il Comune di Dolianova
Il Comune di Donori
Il Comune di Maracalagonis
Il Comune di Quartu Sant'Elena
Il Comune di Serdiana
Il Comune di Sinnai
Il Comune di Soleminis

PREMESSO CHE

- La legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (il sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali) all'articolo 20 individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema dei servizi alla persona;
- L'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 al comma 1 prevede che l'ambito territoriale locale di programmazione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui alla [legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5](#), e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire l'unitarietà di gestione e l'integrazione dei servizi sociali e sanitari entro territori omogenei.
- L'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 al comma 2 prevede che la Giunta Regionale adotta delle linee-guida regionali per la predisposizione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona, anche prevedendo criteri e modalità per una articolazione sub-distrettuale o comunale
- In conformità a quanto stabilito nelle Linee Guida per la redazione del suddetto strumento di Programmazione Locale, approvate con la D.G.R. n. 23/30 del 30.05.2006, è stato costituito il Gruppo Tecnico di PLUS per l'Ambito QUARTU, che ha approvato la proposta definitiva del PLUS, relativa al triennio 2007- 2009;
- con il Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Cagliari, i Comuni di: Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu S.E., Serdiana, Sinnai, Soleminis, Villasimius e l'Azienda Sanitaria Locale 8, sottoscritto in data 23.06.2006, come risulta agli atti, relativi alla Conferenza dei Servizi – Distretto Quartu Parteolla, con il quale il Comune di Quartu Sant'Elena viene indicato quale Ente Capofila, impegnandosi quest'ultimo a costituire e istituire il Fondo Comune per il funzionamento della Programmazione Associata;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 40/32 del 06 Ottobre 2011, ha emanato le Linee Guida per la predisposizione dei PLUS a valere sul triennio 2012/2014;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 69/27 del 23.12.2016, ha prorogato per l'anno 2017 la vigenza delle Linee Guida approvate con la predetta D.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011, in attesa della conclusione dell'iter di approvazione delle nuove "Linee guida per la predisposizione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona – PLUS, per il triennio 2018/2020";
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 55/15 del 15.01.2019 ha stabilito la proroga per i primi tre mesi del 2018 della vigenza delle linee guida approvate con la Delib. G.R. n. 40/32 del 6.10.2011, e comunque sino all'approvazione delle nuove linee guida, e l'adozione per tutto il 2018 dei criteri di ripartizione della somma stanziata per lo stesso anno a favore degli ambiti PLUS, previsti dalle linee guida vigenti;
- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 3/20 del 15.01.2019 nelle more dell'approvazione delle nuove linee guida, dovendo garantire continuità e certezza alla programmazione ed erogazione dei servizi in gestione associata a favore degli aventi diritto, ha stabilito di adottare per tutto l'anno 2019 i criteri di ripartizione previsti dalle linee guida di cui alla Delib. G.R. n. 40/32 del 6.10.2011;

- in assenza di indicazioni per il PLUS 2020 da parte della RAS Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si deve far riferimento a quanto stabilito dalle disposizioni delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 55/15 e n. 3/20 del 2019 succitate che prorogano la vigenza delle Linee Guida approvate con la predetta D.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011, sino all'approvazione delle nuove linee guida;
- le Linee Guida per la predisposizione dei PLUS a valere sul triennio 2012/2014 prevedono:
 - o al punto 1b "Unitarietà gestionale dell'Ambito Plus" che *"in ogni Ambito Plus dovrà essere un unico Comune capofila che, attraverso l'Ufficio di Piano, gestirà tutte le attività previste nella programmazione dell'intero Distretto così come previsto dall'art. 15 comma 1 della L.R. 23/2005."*
 - o *L'attività gestionale, in capo al Comune Capofila o all'Ente Capofila, deve prevedere la durata di almeno una triennalità. Il ruolo di Comune Capofila o di Ente Capofila, può essere assegnato a rotazione in presenza di specifiche richieste e a seguito di appositi accordi in sede di Conferenza dei Servizi*
- La Conferenza dei servizi riunitasi in data 16 giugno 2020 ha espresso la volontà di gestire in forma associata, le funzioni e i servizi di cui al Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona mediante la forma della Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00, in quanto strumento organizzativo agile e flessibile, individuando nel comune di Dolianova il comune capofila, che opererà in luogo e per conto degli enti deleganti.
- le Linee Guida per la predisposizione dei PLUS a valere sul triennio 2012/2014 al punto 1b "Unitarietà gestionale dell'Ambito Plus" stabiliscono inoltre che *"E' salvaguardata la peculiarità di quelle realtà comunali che all'interno dell'ambito presentino caratteristiche tali che li differenzino dal resto del territorio..."*;
- Il Comune di Sinnai, a seguito di un complesso processo di riorganizzazione dei Servizi Socio Assistenziali ed Educativi che ha coinvolto anche le Amministrazioni di Maracalagonis e Burcei, ha costituito nel 2009 la Fondazione Polisolidale – "Fondazione di Partecipazione" di cui fa parte anche un socio privato ovvero il Consorzio "Progetto Sociale", selezionato con procedura ad evidenza pubblica. Infatti, le tre Amministrazioni già dal 2006 mediante convenzione fra Enti per la gestione associata delle Funzioni e Servizi afferenti l'Ara Sociale, avevano avviato un modello di Gestione Integrata ed Associata. Attualmente il livello di integrazione associata è circa l'80 % delle risorse disponibili per l'erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi. A seguito della costituzione della Fondazione e degli adempimenti relativi all'insediamento degli organi e la formale acquisizione della personalità giuridica (Iscrizione al Registro Regionale delle Personalità Giuridiche al n. 140) le Amministrazioni hanno stipulato nel 2011 un contratto della durata diciannovenne ovvero fino al 2030 con la Fondazione per la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio sanitari ed educativi.
- Escluse le peculiarità di quelle realtà comunali che all'interno dell'ambito presentino caratteristiche tali che li differenzino dal resto del territorio... la gestione economica dei Plus in forma unitaria è da intendersi preferibile in quanto:
 - o costituisce la forma idonea a garantire efficacia ed efficienza dell'offerta di servizi sociali di competenza dei Comuni, perché consente di superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio, di garantire la copertura di servizi su tutto il territorio di riferimento, di razionalizzare l'offerta rispetto alla domanda espressa potendo contare su un bacino d'utenza maggiore rispetto a quello comunale e di offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati d'informazione.
 - o consente di garantire una forte integrazione ai servizi territoriali, soprattutto ai servizi ad elevata complessità, come quelli sociali e socio-sanitari, che richiedono un apporto multidisciplinare e competenze specialistiche, introducendo elementi di risparmio e di crescita della professionalità degli operatori, raggiungibili solo attraverso una dimensione economica e territoriale ampia;
 - o favorisce l'attivazione su tutto il territorio d'ambito dei livelli essenziali di assistenza, attraverso l'individuazione e l'attivazione di servizi caratterizzati da elevati standard di

qualità, da una omogeneità nella erogazione delle prestazioni in relazione alle modalità di accesso e ai costi di gestione

- o la gestione unitaria attraverso un'unica procedura di affidamento gestita a livello distrettuale, produce economie di scala che consentiranno di liberare risorse umane ed economiche disponibili per la realizzazione, soprattutto nei piccoli centri, di una serie di interventi assistenziali altrimenti non attivabili in considerazione dei costi da sostenere.
- È pertanto opportuno individuare, ai fini della gestione del PLUS Quartu-Parteolla, il sub ambito composto dai comuni di Burcei, Maracalagonis, Sinnai;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS), attraverso lo strumento della gestione associata. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal PLUS, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali e socio-sanitari nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio. L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. L'Accordo di programma, pur non allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) del Distretto Quartu Parteolla.

Art. 4 – Obiettivi

L'accordo associativo come definito e regolamentato dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di un sistema locale di intervento fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel PLUS;
- d. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 5 – Durata

La presente Convenzione avrà durata annuale, e pertanto la stessa sarà efficace a decorrere dalla data di approvazione in Consiglio comunale da parte dell'ultimo Comune aderente alla stessa, con la possibilità di rinnovo di anno in anno salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall'art. 17 del presente atto. La convenzione potrà essere modificata qualora vi siano modifiche normative o altre esigenze espresse dagli enti convenzionati. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione

Art. 6 - Ente capofila

Ai fini della gestione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona, il capofila è individuato, con criteri di alternanza, tra gli enti che manifestano la propria disponibilità almeno sei mesi prima della scadenza del triennio.

E' individuato ai fini della gestione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona:

- il Comune di Dolianova quale ente capofila per il distretto Quartu-Parteolla composto dai comuni di Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu S.E., Serdiana, Sinnai, Soleminis;-
- il Comune di Sinnai quale ente capofila per la gestione economico-finanziaria del sub-ambito composto dai comuni di Burcei, Maracalagonis, Sinnai;

Art.7 – Organo di indirizzo

L'organo di indirizzo del PLUS è la Conferenza di servizi. La conferenza dei servizi è formata dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei Comuni aderenti e dagli altri soggetti pubblici sottoscrittori dell'accordo di programma. Il presidente/vice presidente o un suo delegato convoca alle riunioni della Conferenza di servizi i rappresentanti di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I rappresentanti di tali organismi, se non firmatari di tale programma, partecipano alle riunioni solo con potere consultivo.

Art.8 - Funzioni degli organi

La Conferenza di servizi è presieduta e convocata dal Legale rappresentante dell'Ente capofila, o da suo delegato, ed elegge al proprio interno un vice Presidente. Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno otto componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. La Conferenza di servizi si riunisce su iniziativa del presidente, e comunque almeno una volta a semestre oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri. Le convocazioni con l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora, degli argomenti da trattare devono essere fatte dal Presidente, per iscritto, con preavviso di almeno 5 giorni, e con preavviso di almeno 2 giorni per le sedute straordinarie urgenti. In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal vice Presidente. Il Responsabile dell'ente capofila o un funzionario delegato garantisce la redazione del verbale delle sedute, l'esecuzione e la pubblicità attraverso l'albo pretorio on-line del Comune sede dell'Ufficio del PLUS. Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal segretario.

La Conferenza dei servizi adempie le seguenti funzioni:

- stabilisce l'indirizzo programmatico e di controllo politico amministrativo della gestione del PLUS;
- definisce gli indirizzi strategici delle politiche di ambito;
- definisce la costituzione dell'ufficio del PLUS e ne definisce la struttura con la dotazione organica;
- individua gli operatori sociali rappresentanti dei Comuni, in base ai criteri di appartenenza territoriale e della formazione degli operatori, al fine di assicurare il più possibile la partecipazione del territorio, la presenza di più competenze professionali e l'adozione di un approccio multidisciplinare. Nell'individuazione di detti rappresentanti si darà priorità all'individuazione di operatori sociali comunali titolari di posizione organizzativa, in quanto dotati di maggiore autonomia organizzativa professionale;
- fissa gli obiettivi pluriennali e annuali da raggiungere con la gestione associata;
- determina quali servizi gestire in forma associata;
- regola i criteri generali di riparto e i flussi finanziari;
- verifica l'andamento della gestione dei programmi delle attività e il grado di raggiungimento dei risultati.

La Conferenza dei Servizi esprime la propria volontà mediante deliberazioni, cui l'ente capofila è tenuto ad attenersi nei modi previsti dall'art.6, per dare esecuzione alle attività programmate.

Le deliberazioni della Conferenza dei Servizi sono adottate sulla base di proposte scritte, corredate dei pareri espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnico amministrativa. Per il procedimento di formazione delle deliberazioni, di deposito delle proposte, di convocazione degli organi, si applicheranno, fino all'adozione di una specifica regolamentazione, le disposizioni vigenti in via generale per le sedute dei Consigli Comunali ed il regolamento del Consiglio Comunale del Comune capofila.

Art. 9 –Ruolo dell' ente capofila

Agli enti capofila sono attribuite responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto e come previsto nel documento di programmazione PLUS del distretto Quartu - Parteolla. L'ente capofila adotta tutti gli atti amministrativi e gestionali necessari a dare attuazione alle deliberazioni degli organi di indirizzo.

Art. 10 – Ufficio di piano

L'ufficio di Piano, costituito ai sensi dell'art. 30 c. 4 del D. legislativo n. 267/2000, è unico e svolge funzioni di programmazione e funzioni amministrative sia istruttorie che decisorie.

Il responsabile dell'Area dei Servizi Sociali dell'ente capofila è responsabile dell'attività amministrativa e contabile del PLUS.

Laddove non si proceda alla sua esternalizzazione la dotazione organica minima del personale dell' Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e a tempo parziale, distinti per categorie e per profili professionali ,e sarà indicativamente costituita da:

a) N. 1 Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, con ampia esperienza nel settore della programmazione e gestione dei Servizi alla persona, è una figura appartenente ai Comuni, ma può essere individuato, qualora in possesso dei necessari requisiti, anche tra le figure appartenenti alle ASL oppure acquisito dall'esterno.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è nominato dalla Conferenza dei Servizi e assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio assolvendo principalmente a funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.

Ha altresì, funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni. e deve assicurare la propria presenza almeno due giorni alla settimana.

Le funzioni del Coordinatore dell'Ufficio di Piano sono quelle disciplinate nell'allegato alla Deliberazione Giunta Regionale n. 27/44 del 17.07.2007, escluse le competenze assegnate alla Provincia dalle presenti Linee guida.

b) N. 1 Referente dei Comuni

Viene individuato e proposto dai Comuni e nominato dalla Conferenza dei Servizi e deve assicurare la propria presenza almeno un giorno alla settimana.

c) N. 1 Referente della ASL

Viene individuato e proposto dalla ASL, nominato dalla Conferenza dei Servizi e deve assicurare la propria presenza almeno un giorno alla settimana.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano e i referenti dei Comuni e delle ASL devono assicurare la presenza in giorni distinti, fatte salve le situazioni in cui si rende necessaria la loro compresenza.

d) N.1 Operatore a tempo pieno

I compiti di assistenza amministrativo-finanziaria ai lavori dell'Ufficio di Piano devono essere assicurati da un operatore a tempo pieno con competenza amministrative e di programmazione che opera congiuntamente con l'ufficio finanziario del Comune o Ente Capofila.

L'operatore deve curare l'attività amministrativo-finanziaria, predisporre l'istruttoria, nonché gli adempimenti connessi alle attività dell'Ufficio di Piano, alle relazioni, agli ordini del giorno ed ai verbali delle riunioni dello stesso ufficio, nonché la programmazione in concerto con gli operatori dell' Ufficio di Piano provenienti dai Comuni e dalle ASL.

e) N.1 Operatore Amministrativo

Per l'espletamento delle attività amministrative ordinarie l'Ufficio di Piano si doterà di una ulteriore figura amministrativa a tempo parziale, 18 ore settimanali, esperto in gare d'appalto, a supporto dell'operatore a tempo pieno.

Ulteriori eventuali professionalità verranno individuate in aderenza alle necessità organizzative gestionali e programmatiche dipendenti dallo stato di attuazione del PLUS e dei servizi ivi compresi.

Laddove non si proceda alla sua esternalizzazione la dotazione organica dell'ufficio è costituita da personale a tempo determinato, in tal caso i comuni dell'ambito concorreranno in maniera proporzionale al rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n° 78/2010, in comando, distaccato dai Comuni, o in estensione d'orario ovvero da figure professionali esterne.

Ai Comuni e alle ASL che mettono a disposizione propri operatori dovrà essere riconosciuta la quota economica corrispondente alla prestazione lavorativa effettuata dal personale messo a disposizione, attingendo al finanziamento regionale erogato per il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

Le figure professionali esterne necessarie sono retribuite con i fondi messi a disposizione per il funzionamento dell'Ufficio di Piano

Dal punto di vista gestionale e operativo l'Ufficio è ubicato nella sede del Comune capofila.

Per le competenze riferibili alla programmazione l'Ufficio opera a supporto della Conferenza di servizi e in stretto raccordo con i Comuni dell'ambito, la Provincia e l'Azienda sanitaria locale.

Per le competenze amministrative e gestionali l'Ufficio è funzionalmente dipendente dall'ente capofila, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6.

L'Ufficio è composto da operatori con competenze specifiche inerenti alle funzioni e ai compiti individualmente assegnati, ed è costituito oltre che dal responsabile del Comune capofila abilitato all'adozione di tutti gli atti di gestione ai sensi dell'art.107 del decreto legislativo n. 267/2000, da operatori che verranno individuati con deliberazione della Conferenza di Servizi.

I rappresentanti degli enti aderenti all'interno dell'Ufficio di piano sono nominati in base ai criteri di appartenenza territoriale e della formazione degli operatori, al fine di assicurare il più possibile la partecipazione del territorio, la presenza di più competenze professionali e l'adozione di un approccio multidisciplinare.

Gli enti aderenti si impegnano a garantire la partecipazione all'attività dell'ufficio dei propri dipendenti, mediante sottoscrizione di impegno formale dell'amministrazione e dello stesso dipendente.

L'Ufficio di PLUS individuerà idonee forme di collaborazione con i suoi componenti in relazione a specifiche attività di programmazione e predisposizione di progetti, tenendo conto dell'apporto professionale degli operatori dell'Azienda Sanitaria.

L'Ufficio di piano svolge principalmente le seguenti funzioni:

- coordinare tutte le attività relative all'attuazione del PLUS;
- progettare e/o collaborare alla programmazione degli interventi e servizi individuati per le aree tematiche;
- adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi;
- gestire a livello finanziario e tecnico- amministrativo le risorse assegnate con autonomi poteri di spesa ed elaborare relativi atti di rendicontazione;
- elaborare strumenti e collaborare all'attuazione del monitoraggio e della valutazione;
- curare l'integrazione socio-sanitaria e, più in generale, il raccordo tra tutti i soggetti che operano per l'attuazione del PLUS;
- curare l'informazione tra enti e con la cittadinanza;
- predisporre relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PLUS.

Art. 11 – Sede

I soggetti firmatari della presente convenzione individuano la propria sede presso il Comune di Dolianova

Art. 12 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività, dirette o indirette, legate alla gestione del PLUS, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del PLUS dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Art. 13 - Impegno degli enti associati

Ai fini della condivisione di obiettivi comuni e per l'elaborazione e attuazione dei programmi e dei servizi contenuti nel PLUS, ogni soggetto firmatario della presente convenzione si impegna a:

- garantire la partecipazione dei propri operatori ad ogni fase di attuazione dei programmi;

- mettere a disposizione proprie strutture, mezzi strumentali, per la realizzazione delle iniziative programmate;
- intraprendere tutte le azioni possibili e necessarie alla divulgazione dei servizi anche attraverso i propri mezzi di diffusione;
- fornire dati e documentazione al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione e per l'aggiornamento del PLUS;
- organizzare la propria struttura interna e i propri servizi al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del PLUS. Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 14 - Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun ente è determinata nella programmazione dei servizi PLUS e negli eventuali atti di integrazione e variazione della stessa.

L'Ufficio di piano redige, al termine di ciascun esercizio finanziario, apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione. Il rendiconto finanziario delle suddette spese e delle attività finanziate in attuazione del PLUS è approvato dalla Conferenza di servizi e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 15 – Controversie

Le controversie che dovessero sorgere fra le parti che sottoscrivono la presente convenzione e che non possono essere risolte bonariamente, saranno deferite a un collegio arbitrale composto da tre membri.

Art. 16 – Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione all'ente capofila a mezzo di Posta Elettronica Certificata, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 17 - Scioglimento della convenzione

La conferenza dei sindaci attraverso il 50% dei componenti può chiederne lo scioglimento in qualsiasi momento dell'anno;

Art. 18 - Modifica e integrazione

La presente convenzione può essere oggetto di modifica e integrazione in corso di validità, con le stesse modalità di approvazione.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.